



**REGIONE
LAZIO**



Collegio regionale Maestri di Sci del Lazio

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 NORME REGOLATRICI:

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 13 della legge 8 marzo 1991 n. 81 e dell'art. 11 legge Regione Lazio del 14 giugno 1996 n. 21 e successive modificazioni, ed approvato dall'Assemblea.

Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di Maestro di Sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti la categoria dei maestri di sci, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ORGANI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI

ART. 2 ORGANI DEL COLLEGIO:

Gli organi del Collegio sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI

ART. 3 COMPOSIZIONE:

L'Assemblea è composta da tutti i Maestri di Sci regolarmente iscritti all'Albo del Collegio Regionale; ne sono esclusi i Maestri di sci che risultano inseriti nell'Elenco Regionale dei Maestri di sci della Regione Lazio, i quali, pur conservando a vita il titolo e la qualifica di maestro di sci, non possono esercitare la relativa professione senza l'iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci della Regione Lazio.

ART. 4 COSTITUZIONE:

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti al Collegio, ed in seconda convocazione da tenersi almeno 3 ore dopo la prima, con la presenza anche per delega di almeno un quinto degli iscritti.

ART. 5 CONVOCAZIONE:

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio stesso o in seguito a richiesta di almeno 1 / 5 dei membri del Collegio.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere le seguenti indicazioni:

il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima convocazione e il giorno, l'ora e il luogo in seconda convocazione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio Regionale assistito dal Segretario del Collegio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio regionale l'Assemblea è presieduta dal Maestro di Sci più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di verificare il numero dei partecipanti, la loro legittimazione e le regolarità delle deleghe e, quindi, dichiara la validità o meno dell'Assemblea, ai fini del quorum costitutivo, apre i relativi lavori assembleari e ne dirige e disciplina lo svolgimento.

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente nello svolgimento di tutte le attività amministrative concernenti l'Assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Segretario del Collegio Regionale, le sue funzioni sono svolte da uno degli iscritti al Collegio, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

ART. 6 COMPETENZE:

Le competenze dell'Assemblea sono quelle previste dall'art. 11 ,1° comma della Legge Regione Lazio n. 21 del 1996 e successive modificazioni in materia.

ART. 7 DELEGHE:

Ogni Maestro può farsi rappresentare da altro Maestro, purchè entrambi, in regola con l'iscrizione al Collegio, mediante delega scritta.

Ogni delegato non può essere portatore di più di 2 deleghe.

La delega, a pena di nullità, deve essere autenticata dal Segretario del Collegio, dal Segretario Comunale o da altra persona legalmente abilitata.

ART. 8 DELIBERAZIONI:

Sono valide le deliberazioni dell'Assemblea approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Il voto viene espresso per alzata di mano, nel caso di incertezza sul risultato della votazione, il Presidente può disporre che la votazione avvenga mediante l'utilizzo di apposite schede.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti fra gli iscritti al Collegio Regionale.

Tra i nove membri del Consiglio dovrà preferibilmente farne parte almeno un Maestro di Sci per ciascuna delle figure professionali previste dalla vigente legge Regionale; ove ciò non si verificasse, sarà invitato a partecipare alle adunanze del Collegio, senza diritto di voto, il primo dei non eletti appartenente alla figura professionale non rappresentata tra gli eletti.

In caso di istituzione di una nuova figura di Maestro di Sci con Legge Regionale, dalla data di entrata in vigore di tale legge e per la residua durata del mandato, il Consiglio Direttivo sarà integrato, senza diritto di voto, da un componente aggiuntivo, designato dai Maestri di sci appartenenti a tale figura.

Ogni membro resta in carica per 4 anni e può essere rieletto.

E' costituito l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

E' incompatibile la carica di membro del Consiglio Direttivo con quella di componenti delle commissioni di esame di cui all'art. 18, della legge Regionale n. 21, del 1996.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando siano presenti perlomeno 5 Consiglieri.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo i casi previsti dal presente statuto.

ART. 10 ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea del Collegio a mezzo di votazione mediante apposite schede.

Ciascun elettore può indicare un numero massimo di 5 nominativi sulla scheda.

Terminate le votazioni, il Presidente, assistito da 3 scrutatori, eletti dall'assemblea per alzata di mano, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Le schede che contengono un numero superiore a 5 nominativi sono nulle.

Al termine dello scrutinio il Presidente dà lettura del risultato all'Assemblea, ne redige il verbale e provvede ad inviarlo al Collegio Nazionale ed al competente Assessorato della Regione Lazio.

ART. 11 DECADENZA:

Il Consiglio Direttivo decade in seguito alle dimissioni della metà più uno dei Consiglieri, per la mancata presentazione dei bilanci e la mancata convocazione, salvo giustificato motivo, dell'Assemblea quanto meno una volta l'anno.

ART. 12 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, su delega dell'Assemblea, i Revisori dei Conti;
- b) cura la tenuta dell'Albo Regionale dei Maestri di Sci;
- c) indica al competente Assessorato i nominativi dei componenti delle commissioni previste dall'art. 18 legge Regionale 21 / 96;
- d) provvede, per mezzo del Tesoriere, alla gestione finanziaria del Collegio;
- e) stabilisce la quota annuale di iscrizione al Collegio e le modalità di pagamento;
- f) designa i rappresentanti del Collegio presso Enti e Organizzazioni;
- g) propone alla Giunta Regionale le tariffe per l'esercizio della professione di Maestro di Sci di cui all'art. 29 Legge regionale 21 / 96;
- h) nomina le commissioni con incarichi speciali:
- i) i componenti di tali commissioni vengono nominati tra tutti gli appartenenti al Collegio e vengono presiedute da un componente del Consiglio Direttivo;
- j) provvede ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla Legge 81 / 91 e dalla Legge Regione Lazio 21 / 96;
- k) provvede a nominare, preferibilmente al proprio interno, il responsabile della predisposizione del piano triennale anticorruzione (Legge n.190/2012) e dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (D. Lgs. n.33/2013); nonché a nominare il responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
- l) Non osta alla nomina nelle suddette funzioni ed incarichi l'essere, ovvero l'essere stato, componente del Consiglio direttivo del Collegio.

ART. 13 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno 3 volte l'anno.

Deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 5 consiglieri.

La convocazione deve essere inviata a pena di nullità 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il termine di 5 giorni può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione può essere inviata anche a mezzo mail, fax o telegramma e deve contenere l'ora, il giorno, il luogo ove avverrà la riunione, nonché l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo il componente più anziano del Consiglio stesso.

ART. 14 IL PRESIDENTE:

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio.

Spetta al Presidente, su delibera del consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e ne verifica la regolare costituzione ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del presente statuto.

Il Presidente può avere diritto ad uno specifico compenso per l'attività svolta deliberato dall'Assemblea.

ART. 15 IL VICE PRESIDENTE:

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

ART. 16 IL SEGRETARIO:

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza, preferibilmente fra i suoi componenti, e può essere eletto anche tra persone esterne al Collegio ed ha diritto ad uno specifico compenso per l'attività svolta fissato e deliberato dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese vive e documentate.

Il Segretario ha il compito di:

- a) gestire il funzionamento degli uffici;
- b) coordinare la tenuta dell'Albo, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni;
- c) predisporre tutto il materiale necessario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) inviare le convocazioni per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- e) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) collaborare con i competenti Uffici regionali per l'istituzione dei Corsi di Formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, per la Direzione degli stessi.

Il Segretario può essere anche nominato tesoriere.

ART. 17 IL TESORIERE:

Il Tesoriere è nominato, a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti e/o tra i Maestri di sci iscritti all'Albo o al Collegio Regionale, ha diritto ad uno specifico compenso per l'attività svolta fissato e deliberato dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese vive e documentate, ed ha la responsabilità e il compito di curare la regolare tenuta della contabilità del Collegio stesso, ogni pagamento e adempimento di legge sia di natura civilistica, sia di natura fiscale e tributaria, connesso alle attività di competenza del Collegio, secondo la disciplina in materia vigente, nonché a predisporre la redazione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo per ogni esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'attività di gestione della contabilità del Collegio può essere anche demandata a soggetti terzi (persone giuridiche o fisiche) professionalmente idonei a tal fine.

ART. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

I Revisori dei Conti nel numero di 2 sono nominati a maggioranza dall'Assemblea o, su delega, dal Consiglio Direttivo stesso; hanno diritto ad uno specifico compenso per l'attività svolta, fissato e deliberato dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese vive e documentate.

L'ALBO PROFESSIONALE

ART. 19 DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' COLLEGI:

Gli iscritti all'Albo professionale della Regione Lazio non possono essere contemporaneamente iscritti all'Albo di un'altra Regione.

ART. 20 TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE:

La regolare tenuta dell'Albo costituisce compito del Consiglio Direttivo che ne deve curare tutti gli aggiornamenti con la massima tempestività.

L'Albo e gli aggiornamenti successivi devono essere trasmessi al competente Assessorato della Regione Lazio e al Collegio Nazionale.

L'iscrizione al Collegio ha validità annuale e precisamente dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

ART. 21 ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE:

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 14 Giugno 1996 n. 21 art. 32 comma 1, sono iscritti all'Albo professionale tutti i Maestri di Sci iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 1° giugno 1992 n. 23.

Tutti coloro che non rientrano nella predetta norma, ma che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente, per iscriversi al Collegio Regionale del Lazio devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo del Collegio.

La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici;
- b) l'indicazione della residenza;
- c) l'indicazione della cittadinanza;
- d) Attestato abilitativo all'esercizio della professione di Maestro di Sci ai sensi della Legge 8 marzo 1991 n. 91 e ss. mm. e ii;
- e) Attestato di Superamento dell'Eurotest ovvero PFC-T;
- f) Attestato di Superamento dell'Eurosicurité ovvero PFC-S;

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la documentazione che verrà richiesta dal Consiglio del Collegio.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, corredata della documentazione completa, il Consiglio dovrà deliberare e tempestivamente comunicare l'esito al richiedente.

ART. 22 RINNOVI ANNUALI:

Ciascun iscritto all'Albo deve provvedere al pagamento della quota associativa entro la fine del mese di gennaio dell'anno di validità del tesseramento.

Ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 20 della L. R. Lazio n. 21 / 96, deve produrre ogni 3 anni la certificazione di frequenza al corso di aggiornamento.

Tale ultimo obbligo viene meno per i maestri di sci che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

ART. 23 TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO PROFESSIONALE:

I trasferimenti ad altro Albo professionale devono essere richiesti secondo la normativa vigente.

Non è ammesso il trasferimento del maestro sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione.

ART. 24 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE:

La sospensione dell'iscrizione all'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- a) a seguito di provvedimento disciplinare;
- b) a seguito di provvedimento penale con interdizione temporanea;
- c) per temporanea inabilità medico sanitaria;
- d) per mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale;
- e) per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale;
- f) per inosservanza alle norme di deontologia professionale.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- a) su domanda;
- b) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione, Provincia o Stato;
- c) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale protratto per 2 anni consecutivi;
- l) per radiazione a seguito di: provvedimento disciplinare; condanna penale passata in giudicato con interdizione permanente.

ART. 25 RICONOSCIMENTI SPECIALI

L'Assemblea dei Maestri di Sci, su proposta di uno di essi, può riconoscere la qualifica di

“**Maestro di Sci Benemerito**” e di “**Maestro di Sci honoris causa**” rispettivamente a maestri di sci ed a persone, appartenenti alla società civile, che si siano particolarmente distinte nella divulgazione dell'insegnamento dello sci, nella tutela della figura del maestro di sci o nell'interesse della categoria.

Il titolo di “Maestro di sci Benemerito”, e di “Maestro di Sci honoris causa”, da riportare nel fascicolo personale, determina l'iscrizione gratuita al Collegio, la facoltà di usufruire dei benefici previsti dal Collegio per i maestri di sci, nonché la concessione di uno specifico distintivo; il titolo di “Maestro di Sci honoris causa” determina la concessione di uno specifico attestato, non valido per l'esercizio della professione.

Alla scadenza del mandato è riconosciuta ai componenti del Consiglio direttivo la carica di presidente onorario o di consigliere onorario, a seconda del ruolo ricoperto. Tale carica non è comunque ostativa alla candidatura con riferimento a successivi mandati.

ART. 26 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

Le sanzioni disciplinari e l'esercizio della relativa azione sono disciplinati dal Regolamento adottato dal COLNAZ cui si fa espresso rinvio (“*Regolamento disciplinare - Norme di funzionamento e procedura riferite ai Consigli di Disciplina Territoriale e Consiglio di Disciplina Nazionale*”); il presente rinvio è operato al citato Regolamento e a tutte le successive modifiche.

ART. 27 CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE:

È istituito presso il Collegio Regionale, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 7.8.2012, n. 137, il Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) che svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

La composizione e il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale sono disciplinati dal Regolamento adottato dal COLNAZ (*Regolamento per la nomina dei C.D.T. presso i collegi regionali / provinciali dei maestri di sci*); il presente rinvio è operato al citato Regolamento e a tutte le successive modifiche.

ART. 28 RINVIO

Per quanto nel presente Regolamento non è espressamente previsto si rinvia alla relativa disciplina vigente in materia in quanto compatibile.